

N. 01173/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00962/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 962 del 2014, proposto da:

Società Acilia Hs Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Sguotti, Luigi Manerba, Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro, Francesco Maria Curato, con domicilio eletto presso Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

contro

Regione Veneto in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dagli avv. Cristina Zampieri, Emanuele Mio, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23; Regione Veneto Coordinamento Regionale Acqui-Sti per la Sanita';

nei confronti di

Biotronik Italia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Pier Vettor Grimani, Giorgio Calesella, Claudia Cipriano, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;

per l'annullamento

del decreto del Dirigente del Coordinamento Acquisti per la Sanità 26.5.2014, n. 36 con il quale è stata aggiudicata definitivamente alla controinteressata la fornitura, nella misura minima dell'80% del lotto n. 3 nella gara a procedura aperta per la fornitura di Stent coronarici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto in Persona del Presidente P.T. e di Biotronik Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

1.- che, quanto al primo motivo di ricorso, va sicuramente estromesso dalla gara un concorrente che abbia presentato una polizza fideiussoria che rechi una firma illeggibile qualora dal documento non possa risalirsi in alcun modo alla qualifica del sottoscrittore: tale principio, tuttavia, conosce un'eccezione nelle ipotesi in cui il riferimento all'atto consenta di fugare ogni dubbio in ordine all'individuazione del sottoscrittore, ovvero sia quando il nominativo dell'emittente possa essere desunto dallo stesso documento. Orbene, nel caso di specie non vi è alcuna incertezza sull'identità del sottoscrittore, atteso che, trattandosi di una polizza emessa da un'Agenzia assicurativa, questa si presume rilasciata, in difetto di diverse indicazioni ivi evidenziate, dalla persona fisica titolare dell'Agenzia stessa, spettando a chi ne contesta la validità provare il contrario con specifici e documentati elementi da cui possa desumersi l'incertezza sulla persona del conferente.

2.- che, relativamente all'ulteriore censura, va osservato che il giudizio sulla qualità dell'offerta esposto dalla commissione, costituendo espressione paradigmatica di valutazioni tecniche, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in caso di deviazione dai canoni di ragionevolezza o di logicità oltre che di vizi procedurali e deficienze motivazionali (CdS, IV, 29.4.2014 n. 2220). In ogni caso, il giudice non può verificare autonomamente la congruità dell'offerta presentata e delle sue singole voci, sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio, non erroneo né illogico, formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe la sfera propria dell'Amministrazione (cfr. CdS, V 17.1.2014 n. 162). Il giudizio sulle offerte tecniche si fonda su nozioni scientifico-economiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che in quanto tali – come si è detto - sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti: profili di abnormità che non ricorrono nella fattispecie, in quanto le contestazioni del ricorrente, nella misura in cui investono le valutazioni della commissione, impingono pur sempre nel merito intrinseco della valutazione stessa. Né sussistono i presupposti per l'espletamento di una consulenza tecnica, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l'utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo al cospetto di valutazioni, quali quelle relative alla qualità dell'offerta, che la legge riserva in via esclusiva all'Amministrazione: deve ribadirsi, a tal proposito, che nel processo amministrativo di legittimità la possibilità per il giudice di controllare la tenuta delle valutazioni tecniche formulate in sede amministrativa non comporta che egli possa sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'Amministrazione nemmeno avvalendosi della consulenza tecnica, dovendosi in sede giurisdizionale solo appurare, in base alle deduzioni di parte, se il criterio tecnico concretamente valorizzato in sede procedimentale risulti o meno attendibile;

3.- che, quanto all'obbligo della motivazione relativamente al giudizio di insussistenza dell'anomalia dell'offerta, se è vero che il provvedimento con il quale l'amministrazione reputa seria l'offerta deve essere motivato come ogni atto dell'amministrazione, è altresì vero, tuttavia, che è sufficiente al riguardo una motivazione sintetica o addirittura – come nel caso di specie - per relationem, potendo quest'ultima avere ad oggetto, oltre che atti posti in essere dalla stessa amministrazione, anche atti dei privati, qualora si tratti, come nell'ipotesi delle giustificazioni offerte dai soggetti concorrenti, di documentazione scritta e depositata, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile la relatio;

4.- con l'ulteriore censura la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 84, III comma del codice dei contratti per non essere il presidente della commissione giudicatrice stato scelto tra i dirigenti/funzionari della stazione appaltante.

Il motivo è fondato.

Premesso, invero, che i componenti della commissione giudicatrice diversi dal presidente devono essere necessariamente muniti della qualificazione professionale nel particolare settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto (talchè in caso di accertata carenza nell'organico della stazione appaltante di adeguate professionalità, si deve far ricorso a funzionari statali o di altre amministrazioni pubbliche ovvero a professionisti appartenenti alle categorie da essa stessa indicate, e cioè ingegneri o professori universitari con determinati requisiti: cfr. l'art. 84 cit., VIII comma), il presidente, invece, dev'essere, "di regola" – è appena il caso di osservare che tale inciso si riferisce esclusivamente alla qualifica che il presidente della commissione deve rivestire all'interno dell'ente -, un dirigente della stazione appaltante e, in mancanza, un funzionario con posizione apicale, anche non appartenente a ruoli tecnici specificamente specializzato nel settore: in altre parole, il presidente della commissione – diversamente dagli altri componenti, che vanno invece individuati per la loro competenza - deve sempre essere un dipendente della stazione, ancorchè privo delle specifiche competenze. Nel caso di specie la stazione appaltante – il CRAS, organismo della Regione – ha nominato il presidente della commissione giudicatrice nella persona del prof. Corrado Vassanelli, direttore dell'UO di cardiologia dell'AO Universitaria Integrata di Verona, professionista estraneo alla stazione appaltante;

5.- che l'acclarata fondatezza della censura testè esposta, di carattere assorbente, comporta l'accoglimento del ricorso, con la conseguenza che la stazione appaltante dovrà rinnovare la gara ad iniziare dal provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, atteso che la sua caducazione comporta il travolgimento di tutti gli atti successivi della procedura;

che, apprezzate le circostanze, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, escluso il contributo unificato che va posto a carico dei resistenti in parti uguali, col vincolo della solidarietà.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione e, per l'effetto, annulla tutti gli atti di gara ad iniziare dal provvedimento di nomina della commissione giudicatrice.

Spese compensate, eccetto il contributo unificato che va posto a carico dei resistenti in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)